

TRIBUNALE DI TERAMO

- Sezione Lavoro –

RICORSO IN RIASSUNZIONE

della causa dinnanzi al Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro n. 1746/2020 R.G definitasi con sentenza n. 500/2021 annullata dalla Corte d'Appello dell'Aquila – Sez. Lavoro con sentenza n. 397/2023 del 18.10.2023

Per: **FORTUGNO DOMENICA** (CF: FRTDNC58A68H558E), nata il 28/01/1958 a Rosarno (RC) e residente a Roseto degli Abruzzi (TE), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I – PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax 06.94340688) giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito ad Albano Laziale (RM) in via Virgilio 12;

- *ricorrente* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione), in persona del Ministro p.t. dom.to per la carica in viale Trastevere n. 76/A a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in viale G. Ribotta 41 a Roma;

USR LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in via Frangipane 41 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Via Ulisse Nurzia, 67100 all'Aquila;

USR ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Largo S. Matteo 1 a Teramo;

USR ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE L'AQUILA, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Via Rocco Carabba 4 a L'Aquila (zona Stazione);

- *convenuti* -

E NEI CONFRONTI DI



INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t. dom.to per la carica presso la sede legale di via Ciro il Grande 21 a Roma;

ANTEFATTO PROCESSUALE

A) con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato presso Codesto Tribunale di Teramo in data 23.10.2020, che con il presente atto si riassume (da intendersi qui integralmente trascritto e contraddistinto dal n. 1746/2020 R.G.), l'odierna ricorrente, docente a tempo determinato nella Scuola statale secondaria di secondo grado, ha convenuto in giudizio le Amministrazioni scolastiche in epigrafe per veder accolte, nei loro confronti, le seguenti conclusioni (v. in allegato A):

“[...] Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,

- 1. accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica in qualità di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza sia giuridica che economica dal 1.9.2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e/o equità;*
- 2. per l'effetto e previo annullamento e/o disapplicazione anche dei provvedimenti preordinati, presupposti e/o conseguenti già adottati, condannare l'amministrazione scolastica convenuta all'immediata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente come docente della classe concorsuale A046 - Discipline giuridico-economiche nonché all'assegnazione in favore di quest'ultima di sede scolastica sulla provincia di Teramo o in subordine di una tra le sedi scolastiche ricomprese tra quelle della provincia di Roma che sono state assegnate nell'autunno 2015 tramite fase C del cd piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015, in data 25.11.2015;*
- 3. ordinare altresì all'amministrazione scolastica convenuta la retrodatazione giuridica del ruolo al 1° settembre 2015;*
- 4. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente FORTUGNO DOMENICA, ad essere risarcita dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), in misura corrispondente all'intero ammontare delle differenze economiche tra il trattamento economico complessivamente percepito dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020 per i servizi svolti in qualità di docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A046) e quello tabellare iniziale*



(fascia 0) che avrebbe invece percepito se nel medesimo periodo ella fosse stata docente di ruolo nella medesima classe concorsuale;

5. *per l'effetto, condannare – in solido, individualmente o pro quota - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del dirigente generale p.t. ed UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del dirigente generale p.t. al pagamento in suo favore della somma di € 31.053,69 in base ai conteggi analitici acclusi al presente atto, ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la stessa alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;*
6. *condannare l'amministrazione scolastica convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva della ricorrente;*
7. *dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;*
8. *con interessi legali come per legge, in base quanto accertato ai precedenti punti 1 e 4 delle presenti conclusioni;*

Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”

- B)** in premessa, l'istante ha ricostruito anzitutto l'antefatto processuale spiegando (in sintesi):
- che con ricorso al TAR del Lazio n. 7886/2014 RG aveva impugnato il decreto MIUR 235 del 10.4.2014 avente ad oggetto *aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo* valedoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui non risultava consentito il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di III^a Fascia a quei docenti – come lei – che vi erano stati in precedenza inseriti e che erano stati poi depennati dalle stesse per non aver aggiornato il loro punteggio nelle successive tornate nonché nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. b), prevedeva la cancellazione definitiva dei candidati dalle suddette graduatorie in mancanza della presentazione, da parte dell'aspirante, della domanda di aggiornamento, permanenza o trasferimento (v. rif. in doc. 1 del fascicolo di parte di primo grado);
 - di esser stata infatti depennata nel 2011 dalle GAE di Ascoli Piceno, dove era inserita con punti 38 per la classe di concorso A019 (oggi A046) sin dal 2007, e di aver quindi



presentato domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie nel maggio 2014, dunque entro i termini stabiliti dal DM 235/2014, senza tuttavia ottenere il risultato sperato, essendo stata la sua richiesta tacitamente rigettata dall'amministrazione appellata (come da documentazione che allegava: GAE Ascoli Piceno del 2010 in doc. 3; DM 235/2014 in doc. 2; domanda cartacea di reinserimento in GAE del 16.05.2014 in doc. 4; GAE di Roma 2014 in doc. 6-a);

- che ne era seguito un inevitabile contenzioso dinnanzi alla Giustizia amministrativa avverso il DM 235/2014, definitosi soltanto nel dicembre 2019, con **sentenza TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 13912 del 05.12.2019** che aveva definitivamente accertato il suo diritto al reinserimento nelle GAE quale docente precedentemente depennata dalle stesse (come da sentenza TAR Lazio in allegato 1-d);
- che la suddetta sentenza, passata in giudicato, era stata invero preceduta da ben tre provvedimenti cautelari, rispettivamente del 2014 (decreto presidenziale TAR Lazio n. 4124/2014), del 2016 (ordinanza Consiglio di Stato n. 4171/2016) e del 2018 (ordinanza Consiglio di Stato n. 6222/2018);
- che l'amministrazione scolastica aveva dato attuazione alle suddette molteplici pronunce soltanto nel marzo 2019 mediante un decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 con il quale era stato finalmente disposto il suo reinserimento nelle GAE di Roma della classe di concorso A046 con punteggio pari a 38 (come da doc. che allegava: provvedimenti cautelari TAR in allegato n. 1; decreto USR Lazio prot. 9307 del 29 marzo 2019 in doc. 16);
- che il suddetto decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 – quello che aveva finalmente consentito alla Prof.ssa Fortugno di godere appieno del suo reinserimento nelle GAE - era stato adottato in attuazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6222/2018 con la quale non si era fatto altro che intimare all'amministrazione scolastica di dare esecuzione alla precedente ordinanza cautelare n. 4171/2016 adottata dalla medesima Autorità – sino a quel momento disattesa – con la quale era stato a sua volta espressamente ricordato come l'inserimento con riserva della docente nella graduatoria ad esaurimento della sua classe concorsuale dovesse avvenire con pienezza di effetti, dunque anche ai fini dell'eventuale stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato (v. in doc.);
- che tali pronunce giudiziali erano state accompagnate e seguite da numerose inutili PEC e mail di sollecito (v. doc. 19 del fascicolo di parte di primo grado);
- che per anni (dall'estate del 2014 al marzo de 2019) l'amministrazione convenuta, con



atteggiamento ostruzionistico e sul presupposto (evidentemente infondato) che l'inserimento “con riserva” disposto dall'Autorità la dispensasse dal darvi concreta e piena esecuzione ai fini della sua partecipazione, a pieno titolo, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato ed a tempo determinato sin dal suddetto a.s. 2014/2015 (come invece espressamente stabilito da l TAR), l’aveva mantenuta in un limbo fatto di iscrizione con riserva nella GAE di Roma a punteggio zero e senza “pienezza di effetti giuridici”, dunque senza consentirle di poter partecipare alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato e determinato mediante scorrimento delle stesse (come da doc. che allegava: decreto ATP Roma prot. 29964 del 3.11.2014 in doc. 6-b; decreti DG prot. 6395 del 24.3.2017 e prot. 6397 del 24.3.2017 in doc. 6-c;

C) a sostegno della domanda giudiziale ella ha dedotto (in estrema sintesi):

1. di essere una docente precaria a tempo determinato inserita nelle GAE della classe di concorso A046, con una lunghissima esperienza di pendolarismo alle spalle (come da doc. che allegava);
2. che, come ricostruito nell'antefatto, era stata materialmente reinserita nelle GAE di Roma – c.c. A046, su disposizione dell'Autorità della Giustizia amministrativa, soltanto a decorrere dal 29 marzo 2019 e con punteggio pari a 38, ovverosia con quello vantato alla data del suo deponamento nel 2011 dalle GAE di Ascoli Piceno (come da doc. che allegava);
3. che se fosse stata reinserita sin dall'estate 2014 nelle GAE di Roma per la classe di concorso A046 con il punteggio posseduto alla data del suo deponamento (a mente del DM 235/2014), ella avrebbe SICURAMENTE conseguito il ruolo QUANTOMENO dal 1° settembre 2015, allorquando era stata data esecuzione in tutta Italia al cd *piano straordinario assunzioni* del Governo Renzi, di cui alla legge 107/2015;
4. che con la cestinata domanda cartacea di reinserimento del 16 maggio 2014, ella aveva allegato i titoli culturali e di servizio posseduti alla suddetta data del 10 maggio 2014, affinché venisse inserita nelle GAE - che sarebbero state pubblicate quella stessa estate - con il corrispondente punteggio (come da domanda amministrativa di inserimento



nelle GAE e documentazione relativa ai titoli vantati che allegava);

5. che il punteggio effettivamente riconosciuto dall'amministrazione scolastica convenuta nella primavera 2019, all'atto del suo definitivo reinserimento nelle GAE della c.c. A046 su disposizione dell'Autorità giudiziaria, pari appunto a 38 punti, era coinciso invece con quello che lei aveva alla data del suo deponnamento (come da GAE Ascoli Piceno che allegava);
6. che, in disparte ogni considerazione sul maggiore punteggio dovuto alla data del suo reinserimento (marzo 2019), risultava comunque documentalmente comprovato che anche con soli 38 punti in GAE, ella avrebbe ottenuto il ruolo sin dal 2015, all'esito del Piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015;
7. che detto piano straordinario era stato riservato ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e/o nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e si era svolto in quattro fasi (come da DDG 767/2015 che allegava):
 - **prima fase**, denominata anche fase 0: in realtà svincolata dal piano straordinario e realizzata come ogni anno nel rispetto dell'art. 399 del T.U. Scuola;
 - **seconda fase**, denominata anche fase A: ovverosia la “coda” di quella 0, immediatamente successiva e sempre in ambito provinciale, con la sola eccezione della non partecipazione alle assunzioni per i concorsi antecedenti al 2012;
 - **terza fase**, denominata anche fase B: non più provinciale ma nazionale, aveva riguardato tutti i docenti che non erano rientrati nelle due fasi provinciali precedenti per mancanza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale o nel concorso;
 - **quarta fase**, denominata anche fase C, aveva riguardato i docenti che non erano rientrati nelle tre fasi precedenti: vi si partecipava tramite la stessa domanda che riguardava la fase B e per le stesse province. A differenza però della fase B quella C non riguardava le sedi in organico di diritto non coperte per mancanza di aspiranti, ma quelle dell'organico potenziato deciso dalle singole scuole.
8. che quello di scorrere sino a completo esaurimento le GAE e quindi di chiudere definitivamente il capitolo graduatorie ad esaurimento mediante la copertura di tutti i



posti vacanti negli organici delle scuole a partire proprio dall'a.s. 2015/2016, costituiva proprio l'obiettivo dichiarato che il legislatore si era al tempo proposto di raggiungere mediante il suddetto piano straordinario assunzioni;

9. che se soltanto fosse stata inserita con il punteggio spettante (38) e la corrispondente posizione in graduatoria n. 586 nella GAE di Roma per la classe di concorso A046 (al tempo A019) valida per il triennio 2014/2017 (pubblicata in data 18.8.2014 unitamente al D.D.G. USR Lazio\ A.T.P. Roma prot. n. 22140 di approvazione della stessa), ella sarebbe oggi una docente di ruolo sin dal 1° settembre 2015 (come da stralcio GAE di Roma per la classe di concorso A049 che allegava);
10. che dalla disamina degli elenchi degli aspiranti cui era stata fatta una proposta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) (fase nazionale ndr) nella regione Lazio in vista dell'inizio dell'a.s. 2015/2016 e che avevano quindi accettato la stessa, si evinceva chiaramente che avevano ottenuto il ruolo nella provincia di Roma, dal 1 settembre 2015, numerosi docenti della classe di concorso A019 (oggi A046) (appositamente elencati) che nell'estate del 2015 erano iscritti nella terza fascia delle GAE di Roma con punteggio di gran lunga inferiore al suo e che non vantavano alcun titolo di precedenza;
11. che da elenco pubblicato sul sito web istituzionale dell'ATP Roma il successivo 23 novembre 2015 si evinceva chiaramente come fossero stati ben 244 i docenti della classe di concorso A019 attinti dalle GAE di Roma che avevano accettato la proposta (come da Elenco aspiranti che allegava);
12. che da comunicazione pubblicata in pari data (23 novembre 2015) si evinceva altresì come i predetti 244 docenti, molti dei quali con punteggio inferiore a 38 e senza titolo di precedenza, fossero stati tutti convocati presso l'I.I.S. "Via Salvini" di Roma in data 25.11.2015 per la scelta di sede da fase C del cit. piano assunzionale (come da avviso USR Lazio – ATP Roma prot. 27907 del 23.11.2015 ed elenco sedi scolastiche disponibili che allegava);
13. che dalla medesima documentazione si evinceva anche la distribuzione capillare sull'intero territorio provinciale di Roma delle sedi rese disponibili a tal fine (come da elenco sedi disponibili che allegava);



14. di non aver potuto partecipare al suddetto piano straordinario assunzioni per gli stessi motivi che l'avevano costretta a chiedere il reinserimento in GAE con domanda cartacea non accettata: il MIUR, infatti, aveva riservato la possibilità di partecipare alle fasi nazionali (B e C) del piano straordinario assunzioni ad esclusivo beneficio di chi fosse già registrato sulla piattaforma "istanze on line", ovverosia per i candidati già iscritti in GAE a pieno titolo (come da DDG MIUR 767/2015 che allegava);
15. che nelle more del giudizio era rimasta, suo malgrado, relegata nelle assai meno importanti graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda, ovverosia in quelle utilizzate ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 124/1999 (v. in doc. 12), e di aver potuto svolgere, pur accettando tutti gli incarichi proposti, solo ed unicamente i servizi brevi ivi elencati (ricompresi nel periodo dall'a.s. a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020)
16. di aver quindi subito un evidente danno in rapporto di diretta causalità con la denunciata condotta dell'Amministrazione atteso che se il MIUR le avesse consentito di reinserirsi nelle graduatorie in esame - come era suo diritto - fin dal 2014, la Prof.ssa Fortugno avrebbe indiscutibilmente avuto molte più opportunità lavorative e di carriera e comunque la certezza del ruolo sin dal settembre 2015;
17. che le differenze retributive tra il trattamento percepito negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, da un lato, e quello, stabile e continuativo, che ella avrebbe senz'altro percepito se fosse stata assunta a tempo indeterminato sin dal 1° settembre 2015 con il cd *piano straordinario* del governo Renzi, dall'altro, costituivano il danno patrimoniale (lucro cessante) da lei subito ed ammontavano a complessivi € **31.053,69** alla data di deposito del ricorso (come da conteggi analitici acclusi al ricorso stesso);
18. che l'Amministrazione scolastica aveva omissis anche il versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti;
19. che, con il ricorso, chiedeva dunque che venisse accertato il suo diritto alla immediata assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale secondaria di secondo grado e che venisse altresì disposta la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta:



- alla immediata sua assegnazione presso una delle sedi scolastiche disponibili di Teramo o, in subordine, in una di quelle di Roma di cui all'elenco pubblicato dall'USR Lazio – ATP Roma in data 23.11.2015 sul suo sito web istituzionale;
- al risarcimento del danno subito sia economicamente sia in termini di retrodatazione giuridica della decorrenza della sua immissione in ruolo (1 settembre 2015);
- alla regolarizzazione contributiva;”

D) in diritto, la scrivente difesa argomentava diffusamente sulle ragioni dell’odierna appellante e sul diritto di quest’ultima:

- al ruolo sin dal 01.09.2015 ai fini sia giuridici che economici;
- alla regolarizzazione contributiva;
- al risarcimento dei danni (lucro cessante), nella misura delle differenze tra quanto effettivamente percepito negli anni racimolando supplenze e quanto avrebbe percepito di diritto laddove assunta a tempo indeterminato sin dal settembre 2015 da fase C della cd *Buona Scuola* (legge 107/2015);

E) la causa veniva assegnata al GUL Dott. Giuseppe Marcheggiani, il quale fissava udienza di discussione al 15.04.2021;

F) si costituivano in giudizio tanto il Ministero dell’Istruzione quanto l’INPS, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi di parte;

G) la causa de qua veniva decisa all’esito dell’udienza del 28 ottobre 2021, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese di lite (v. allegato B);

H) avverso la suddetta pronuncia la Prof.ssa Fortugno ha proposto appello n. 245/2022 RG, all’esito del quale la Corte territoriale abruzzese, con la richiamata pronuncia dello scorso 18.10.2023, ha annullato la sentenza di primo grado sulla scorta delle seguenti motivazioni: “[...] *Con i motivi di gravame l’appellante, ribadita la giurisdizione dell’AGO, più volte affermata anche dalla Suprema Corte, in materia di GAE e di reinserimento dei depennati, ha lamentato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, discendendo gli obblighi di*



assunzione del personale docente da parte dell'amministrazione direttamente dallo scorrimento delle GAE – nelle quali la ricorrente aveva diritto di essere reinserita dal 2014 – sino alle posizioni ricomprese nei contingenti annualmente individuati dall'amministrazione, con il placet del Consiglio dei Ministri e degli organi di controllo contabile, mentre, quanto al Piano straordinario assunzioni del 2015 di cui alla legge 107/2015, gli stessi derivano da una precisa disposizione normativa che ricollega automaticamente la possibilità di reclutamento per gli aspiranti in posizioni più arretrate nelle stesse GAE rispetto ai contingenti stabiliti per le fasi cd “ordinarie”. Ha censurato altresì l'erronea valutazione da parte del primo giudice della domanda formulata dalla ricorrente e la motivazione illogica e contraddittoria della pronuncia impugnata.

Occorre preliminarmente rilevare che, secondo il tenore delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo (“1. accertare il proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica ... 2. per l'effetto condannare l'amministrazione scolastica convenuta all'immediata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente come docente della classe concorsuale A046 - Discipline giuridico-economiche nonché all'assegnazione in favore di quest'ultima di sede scolastica ...”), oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del diritto della docente ad essere immessa in ruolo e a stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato, involgendo dunque la presente controversia anzitutto la verifica della corretta posizione in graduatoria, da operarsi ora per allora (riferita cioè a partire dall'anno scolastico 2015-2016), al fine di poter attribuire alla medesima uno dei (limitati) posti di lavoro disponibili.

Essendo la valida stipulazione del contratto a tempo indeterminato tra l'amministrazione scolastica e la docente subordinata all'utile collocazione della medesima nelle graduatorie, il sistema è tale per cui tale evenienza non può che conseguire ad una necessaria modifica della graduatoria stessa, in modo da includere utilmente la ricorrente e da escludere chi, pur avendo un punteggio inferiore, ha occupato il posto che avrebbe dovuto essere riservato alla suddetta. Infatti, tenuto conto del numero limitato di posti disponibili, l'operazione richiesta non può che produrre conseguenze dirette nella sfera giuridica del soggetto che è stato immesso in ruolo, occupando l'ultimo posto disponibile nell'organico di diritto, per la medesima classe di concorso e che, in caso di accoglimento del ricorso, si vedrebbe risolvere il proprio rapporto di lavoro come docente.

Si configura pertanto un rapporto sostanziale plurisoggettivo, per la presenza del soggetto portatore di un interesse contrario all'esito favorevole del giudizio, soggetto che figura nella



graduatoria formata dall'amministrazione come avente diritto, ai fini dell'immissione in ruolo, e che, invece, risulterebbe superato dalla ricorrente e inevitabilmente estromesso. Per i casi, come quello in esame, ove "la realizzazione dell'utilità pretesa ...richiede la produzione di effetti, in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti portatori di un interesse contrario", deve trovare applicazione il principio per cui "in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti coinvolti dai necessari raffronti, se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozione, livello retributivo, trasferimento, assegnazione di sede) e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, solo "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (così Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988).

Considerato che, nel primo grado di giudizio, non sono stati evocati in giudizio gli altri partecipanti controinteressati alla predetta procedura di assunzione straordinaria, in applicazione dell'art. 354 c.p.c. va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e la causa deve essere rimessa avanti il primo giudice.

L'avvenuto rilievo d'ufficio del difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ed il carattere relativamente recente del contenzioso in questione giustificano l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio

PQM

- ***Dichiara nulla la sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio e rimette le parti davanti al primo giudice;***
- ***Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio [...]***

(cfr. allegati C e D)

I) è interesse della ricorrente Prof.ssa Fortugno riassumere il giudizio innanzi Codesta Ill.ma Autorità giudiziaria nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché dell'INPS (quale litisconsorte necessario), onde veder accolte, nei loro confronti le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio;



Doverosamente ricostruito l'antefatto, si trascrivere di seguito (fedelmente) il contenuto del ricorso depositato in giudizio nel 2020 (causa n. n. 1746/2020 R.G) ai fini della sua riassunzione:

“TRIBUNALE DI TERAMO

- Sezione Lavoro –

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per: FORTUGNO DOMENICA (CF: FRTDNC58A68H558E), nata il 28/01/1958 a Rosarno (RC) e residente a Roseto degli Abruzzi (TE), rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I – PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax 06.94340688) giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elettivamente domiciliata in Corso De Michetti n. 28 a Teramo, presso lo studio legale dell'Avv. Antonella Scipioni (C.F. SCPNNL63C60L103F – tel/fax 0861212721 – PEC: antonella.scipioni@pec-avvocatiteramo.it);

- ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. dom.to per la carica in viale Trastevere n. 76/A a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in viale G. Ribotta 41 a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12 a Roma;

USR LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in via Frangipane 41 a Roma e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12 a Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Via Ulisse Nurzia, 67100 all'Aquila e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge presso il Complesso monumentale di S. Domenico in via Buccio di Ranallo all'Aquila;



USR ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI TERAMO, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Largo S. Matteo 1 a Teramo e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge presso il Complesso monumentale di S. Domenico in via Buccio di Ranallo all'Aquila;

USR ABRUZZO – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE L'AQUILA, in persona del dirigente generale p.t. dom.to per la carica in Via Rocco Carabba 4 a L'Aquila (zona Stazione) e, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge presso il Complesso monumentale di S. Domenico in via Buccio di Ranallo all'Aquila;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t. dom.to per la carica presso la sede legale di via Ciro il Grande 21 a Roma;

Oggetto: diritto all'assunzione a tempo indeterminato ed al risarcimento danni

ANTEFATTO PROCESSUALE

- A)** Con ricorso al TAR del Lazio n. 7886/2014 RG, depositato in data 13.6.2014, l'odierna ricorrente, docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado, impugnava con molte altre docenti il decreto MIUR 235 del 10.4.2014 avente ad oggetto aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17, nella parte in cui non risultava consentito il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di III^a Fascia a quei docenti – come lei – che vi erano stati in precedenza inseriti e che erano stati poi depennati dalle stesse per non aver aggiornato il loro punteggio nelle successive tornate nonché nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, lett. b), prevedeva la cancellazione definitiva dei candidati dalle suddette graduatorie in mancanza della presentazione, da parte dell'aspirante, della domanda di aggiornamento, permanenza o trasferimento (v. rif. in doc. 1);
- B)** la ricorrente, infatti, era stata depennata nel 2011 dalle GAE di Ascoli Piceno, dove era inserita con punti 38 per la classe di concorso A019 (oggi A046) sin dal 2007, ed aveva quindi presentato domanda di reinserimento nelle suddette graduatorie nel maggio 2014 – dunque entro i termini stabiliti dal DM 235/2014 - ma senza alcun risultato, essendo stata



la sua richiesta tacitamente rigettata dall'amministrazione convenuta (v. GAE Ascoli Piceno del 2010 in doc. 3; v. DM 235/2014 in doc. 2; v. domanda cartacea di reinserimento in GAE del 16.05.2014 in doc. 4; v. GAE di Roma 2014 in doc. 6-a);

C) ne era seguito un inevitabile contenzioso dinnanzi alla Giustizia amministrativa avverso il DM 235/2014, che si è definito soltanto lo scorso dicembre 2019, con **sentenza TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 13912 del 05.12.2019** che ha definitivamente accertato il diritto della Prof.ssa Fortugno al reinserimento nelle GAE quale docente precedentemente depennata dalle stesse (v. sentenza TAR Lazio in all. 1-d);

D) si legge nella cit. pronuncia giudiziale: “[...] la facoltà di domandare da parte dei docenti precedentemente iscritti il reinserimento nelle graduatorie da cui siano stati cancellati per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento della loro posizione e, correlativamente anche l’obbligo della P.A. di consentirne il reinserimento, è espressamente sancita dall’art. 1-bis della L. n. 143/2004, di conversione del d.l. n. 97/2004 istitutivo delle graduatorie permanenti e non abrogato, neanche per incompatibilità, dall’art. 1, co. 605, lett. c), l. n. 296 del 2006 che le ha meramente trasformate nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento).

Tale norma, dopo aver stabilito che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi”, al secondo periodo dispone altresì che “A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”. Per “medesimo termine” è da intendersi quello via via fissato con gli appositi Decreti del Ministro per l’effettuazione delle operazioni di aggiornamento delle GAE, quali il DM. n. 235/2014, il DM. n. 325/2015, il D.M. n. 495/2016 (annullati con le Sentenze della Sezione e del Consiglio di Stato di cui infra “con efficacia erga omnes, trattandosi di atto generale avente effetti inscindibili”: Cons. St. Sez. VI, n. 3622/2018) e, in particolare, il DM 12 giugno 2017, n. 400 nonché i Decreti di successiva adozione, e ciò si precisa nell’ottica conformativa del potere amministrativo susseguente alle pronunce del Giudice amministrativo.



Va al riguardo anche rammentato che Cons. St., Sez. VI, 14.7.2014 n.3658 confermando la Sentenza della Sezione n.21793/2010, di annullamento già del D.M. n. 42/2009 contenente analoghe limitative disposizioni, ha statuito che lo stesso è illegittimo laddove riconnette la cancellazione dalle graduatorie alla mancata presentazione da parte dei docenti ivi iscritti, di domanda di aggiornamento della loro posizione; tanto più senza edurre gli interessati di siffatta conseguenza.

3. Giova inoltre ricordare che questa Sezione ha già annullato l'art. 1 del D.M. n. 235/2014 con Sentenza n. 7973/2015 nella parte in cui stabiliva che “La mancata presentazione della domanda <di conferma> comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie”, capo di sentenza coperto da giudicato (Cons. St., Sez. VI, 22.4.2016 n. 1605) e anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2017 n. 3323 ha annullato l'art. 1 del D.M. n. 235/2014 - decreto richiamato e integrato dal D.M. n. 400/2017 (art. 7 D.M. n. 400 cit.) - nella parte in cui precludeva la domanda reinserimento da parte dei docenti già inseriti nelle GAE ma poi cancellati per non aver presentato domanda di permanenza o aggiornamento del punteggio. In argomento la Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la decisione n. 3323/2017 ha significativamente e condivisibilmente puntualizzato che “la procedura di reinserimento del docente depennato il quale faccia domanda per l'aggiornamento successivo, è ammessa e rimane disciplinata, anche a seguito della trasformazione della graduatoria permanente in GAE, dall'articolo 1, comma 1-bis, del d.l. n. 97/2004” e si è altresì letteralmente significativamente espresso nel senso dell'esistenza di un “diritto al reinserimento” nelle graduatorie ad esaurimento, diritto di cui è portatore e titolare il docente che sia stato già in precedenza in esse iscritto e sia stato tuttavia successivamente illegittimamente cancellato per non aver prodotto domanda di aggiornamento ovvero di “permanenza”.

3.1. Del resto, rimarca il Collegio come anche sul piano della logica formale, che per l'aspetto in analisi si riannoda anche al principio del contrarius actus, predicare la necessità di una “domanda di permanenza” in una graduatoria già concepita e rimasta voluntate legis come permanente e per iscriversi alla quale il docente abbia illo tempore presentato domanda, si risolve in una proposizione ossimorica.

Se, infatti, il docente interessato abbia, appunto, presentato domanda di inserimento in una GAE di cui all'art. 12, co. 605, L. n. 296/2006, ossia in una ex graduatoria permanente, è di cristallina evidenza come sia antitetico a comuni formanti di logica pretendere che egli presenti una successiva domanda di permanenza dopo aver prodotto domanda di inserimento in una graduatoria permanente.



Né, peraltro verso, la presentazione di una domanda di permanenza può discendere da una limitatezza temporale ovvero da una scadenza insita nella originaria domanda di inserimento, posto che essa non è stata certo presentata ad tempus ma sine die.

Ragion per cui, anche sotto il divisato ultimo profilo di indagine, la manifestazione di volontà iniziale del docente, espressa mediante la presentazione di domanda di inserimento in una graduatoria permanente, deve essere considerata perdurante ed immutata se non sia stata ritirata ovvero revocata mediante una nuova manifestazione di volontà di opposto segno: il che riposa, giuridicamente, anche sul principio del contrarius actus di cui si faceva cenno più sopra.

3.2. Va altresì segnalato che anche Cass. Sez. Lavoro, 27.11.2017, n.28250 ha enunciato i medesimi principi disapplicando il D.M. n. 235/2014 per contrasto con la superiore fonte legislativa primaria costituita dall'art. 1, co. 1 – bis del d.l. n. 97/2004.

3.3. Mette conto anche sottolineare che la tratteggiata opzione ermeneutica – del resto già espressa dalla Sezione con la citata Sentenza n.21793/2010 confermata dalla richiamata Sentenza Cons. St., VI, n. 3658/2014 - è condivisibile e da predicare anche relativamente all'impugnato D.M. n. 506/2018 che, anche prescindendo e in disparte dal richiamo operato all'art. 7 al D.M. n. 235/2015, non contempla, in violazione dell'art. 1- bis, secondo periodo della L. n. 143/2004, la possibilità di reinserimento nelle GAE dei docenti che non hanno prodotto domanda di aggiornamento e/o permanenza consentendo anch'esso, in tale evenienza, nella tacita o presupposta interpretazione del MIUR, l'automatica cancellazione e il diniego di reinserimento; il tutto, peraltro, senza recare espressa disposizione di avvertimento ai destinatari della sussistenza di siffatta illegittima conseguenza.

4. Va del pari evidenziato che il reinserimento di soggetti già precedentemente iscritti nelle graduatorie, in quanto tale, non configura un inserimento ex novo confliggendo quindi con la natura "ad esaurimento" delle GAE, essendo esso consentito solo ai docenti già ivi iscritti; né può sostenersi che il "depennamento" definitivamente conseguente alla cancellazione e al diniego di reinserimento frusterebbe la ratio che sottende l'istituzione delle GAE, di contrasto al fenomeno del precariato, privando, anzi, l'avversato diniego di reinserimento, i soggetti già precedentemente iscritti nelle graduatorie, della residua possibilità di ottenere un'occupazione, sia pur non definitiva.

Si è nei medesimi sensi condivisibilmente puntualizzato dal Consiglio di Stato che siffatto reinserimento "non contrasta con la qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie stesse, dal momento che il reingresso in graduatoria è permesso soltanto a coloro i quali



già facevano parte delle graduatorie, pur essendone stati cancellati in occasione di un aggiornamento pregresso, e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale graduatoria” (Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4021, p. 4.2; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 giugno 2018, n. 3622, decisioni di annullamento dei precedenti D.M. n. 495/2016 e D.M. n. 325/2015).

In materia la Sezione si è da ultimo espressa nei medesimi sensi con sentenze 29 novembre 2018, n. 11591, 21 dicembre 2018 n. 1251 nonché con le più recenti sentenze 6.2.2019 n. 1489 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 8 marzo 2019 n. 3105 che vanno in questa sede ribadite.

In definitiva, alla luce delle considerazioni tutte fin qui svolte il ricorso e i relativi motivi aggiunti si prospettano fondati e vanno accolti con annullamento dei decreti ministeriali impugnati e delle relative graduatorie.

L'oscillazione giurisprudenziale registratasi in passato è ragione di compensazione delle spese di lite tra le costituite parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti, così provvede:

- Accoglie il ricorso principale e per l'effetto annulla in parte qua il D.M. n.235/2018; [...]” (v. allegato);

- E) la suddetta sentenza, ormai passata in giudicato, è stata invero preceduta da ben tre provvedimenti cautelari, rispettivamente del 2014 (decreto presidenziale TAR Lazio n. 4124/2014), del 2016 (ordinanza Consiglio di Stato n. 4171/2016) e del 2018 (ordinanza Consiglio di Stato n. 6222/2018) cui tuttavia l'amministrazione scolastica ha dato attuazione soltanto nel marzo 2019 mediante un decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 con il quale è stato disposto (finalmente) il reinserimento della docente nelle GAE di Roma della classe di concorso A046 con punteggio pari a 38 (cfr. cit. provvedimenti cautelari in all. 1 con decreto USR Lazio prot. 9307 del 29 marzo 2019 in doc. 16);
- F) dunque, il suddetto decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 – quello che ha finalmente consentito alla ricorrente di godere appieno del suo reinserimento nelle GAE - è stato adottato in attuazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6222/2018 con la quale non si era fatto altro che intimare all'amministrazione scolastica di dare esecuzione alla precedente ordinanza cautelare n. 4171/2016 adottata dalla medesima Autorità – sino a



quel momento disattesa – con la quale era stato a sua volta espressamente ricordato come l'inserimento con riserva della docente nella graduatoria ad esaurimento della sua classe concorsuale dovesse avvenire con pienezza di effetti, dunque anche ai fini dell'eventuale stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato (v. in doc.);

G) *tali pronunce sono state oltretutto accompagnate da numerose PEC e mail di sollecito della ricorrente (v. doc. 19);*

H) *ed invece, per anni (dall'estate del 2014 al marzo de 2019) l'amministrazione oggi convenuta, con atteggiamento ostruzionistico e sul presupposto (evidentemente erroneo) che l'inserimento “con riserva” disposto dall'Autorità la dispensasse dal darvi concreta e piena esecuzione ai fini della partecipazione, a pieno titolo, alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato ed a tempo determinato sin dal suddetto a.s. 2014/2015 (v. ordinanza TAR in allegato), ha mantenuto la ricorrente in un limbo fatto di iscrizione con riserva nella GAE di Roma a punteggio zero e senza “pienezza di effetti giuridici”, dunque senza consentire alla docente di poter partecipare alle operazioni di reclutamento a tempo indeterminato e determinato mediante scorrimento delle stesse (v. decreto ATP Roma prot. 29964 del 3.11.2014 in doc. 6-b; v. decreti DG prot. 6395 del 24.3.2017 e prot. 6397 del 24.3.2017 in doc. 6-c);*

IN FATTO

- 1. come premesso, la Prof.ssa Domenica Fortugno, vedova e residente a Roseto degli Abruzzi (TE), è una docente precaria a tempo determinato nella classe di concorso A046, con una lunghissima esperienza di pendolarismo alle spalle cui è stata costretta pur di lavorare e mantenere la sua famiglia (v. rif. a precedenti esperienze anche ad Ascoli Piceno, Roma e Milano in doc. 12, 13, 18 e 23);*
- 2. dopo un intero anno scolastico (as. 2019/2020) presso l'ITIS Vallauri di Velletri (RM) ella ha finalmente ottenuto un riavvicinamento a casa per l'a.s. 2020/2021 atteso che, mediante scorrimento delle neo costituite graduatorie provinciali per supplenze (GPS) ella è stata individuata dall'Ufficio Scolastico di Teramo quale avente diritto ad un incarico a tempo determinato di sostegno agli alunni con handicap dal 17.09.2020 al 30.06.2021, presso l'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) Crocetti Cerulli di Giulianova – TE (v. in doc. 18);*
- 3. corre l'obbligo di precisare che le GPS e le graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda, valide ai fini del conferimento delle sole supplenze brevi e temporanee di cui al comma 3 del cit. art. 4 della legge 124/1999, sono state, dal 2011, l'unico appiglio a*



- disposizione della ricorrente per poter lavorare nella scuola statale, essendole stato ingiustamente negato il diritto al reinserimento nelle GAE sin dal 2014 (v. doc. 12);
4. le graduatorie permanenti provinciali (GAE, appunto) di cui all'art. 401, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994, invece, sono graduatorie istituzionalmente finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato per il 50% del contingente di posti messo a disposizione delle amministrazioni scolastiche, ogni anno, per le immissioni in ruolo nonché al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) sui posti vacanti in organico di diritto e di fatto, ex art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999 (v. in diritto);
 5. orbene, come premesso nell'antefatto, la ricorrente è stata materialmente reinserita nelle GAE di Roma – c.c. A046, su disposizione dell'Autorità della Giustizia amministrativa, soltanto a decorrere dal 29 marzo 2019 e con punteggio pari a 38, ovvero sia con quello vantato dalla Prof.ssa Fortugno alla data del suo deponimento nel 2011 dalle GAE di Ascoli Piceno (cfr. GAE Ascoli Piceno del 2010 in doc. 3 con decreto USR Lazio prot. 9307 del 29 marzo 2019 in doc 16);
 6. aggiungasi, poi, che per riavvicinarsi ai 3 figli (che vivono tutti in Abruzzo), la ricorrente, la scorsa estate (2019) ha chiesto ed ottenuto il trasferimento nella graduatoria ed esaurimento provinciale di Teramo per la c.c. A046, dove oggi ella risulta inserita con punti 122 e posizione n. 3 (v. GAE Teramo in doc. 17);
 7. doverosamente premesso quanto sopra, verrà dimostrato che se la ricorrente, com'era suo diritto, fosse stata reinserita sin dall'estate 2014 nelle GAE di Roma per la classe di concorso A046 con il punteggio posseduto alla data del suo deponimento (a mente del DM 235/2014), ella avrebbe SICURAMENTE conseguito il ruolo QUANTOMENO dal 1° settembre 2015, allorquando è stata data esecuzione in tutta Italia al cd **piano straordinario assunzioni del Governo Renzi, di cui alla legge 107/2015;**
 8. si osserva, in proposito, quanto segue:
 9. con la cestinata domanda cartacea del 16 maggio 2014, la ricorrente aveva allegato i titoli culturali e di servizio posseduti alla suddetta data del 10 maggio 2014, affinché venisse inserita nelle GAE - che sarebbero state pubblicate quella stessa estate - con il corrispondente punteggio (v. domanda amministrativa di inserimento nelle GAE in doc. 4-a e documentazione relativa ai titoli vantati in doc. 4-b);
 10. il punteggio effettivamente riconosciuto dall'amministrazione scolastica convenuta nella primavera 2019, all'atto del suo definitivo reinserimento nelle GAE della c.c. A046 su



- disposizione dell'Autorità giudiziaria, pari appunto a 38 punti, è coinciso invece con quello che la ricorrente aveva alla data del suo deponimento (v. GAE Ascoli Piceno in doc. 3);
11. orbene, in disparte ogni considerazione sul maggiore punteggio dovuto alla data del suo reinserimento (marzo 2019), risulta documentalmente comprovato che la Prof.ssa Fortugno, anche con soli 38 punti in GAE avrebbe ottenuto il ruolo sin dal 2015, all'esito del Piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015 (v. infra);
12. in proposito, corre anzitutto l'obbligo di ricordare che detto piano straordinario è stato riservato ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e/o nelle graduatorie del concorso a cattedra del 2012 alla data di entrata in vigore della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e si è svolto in quattro fasi (v. DDG 767/2015 in doc. 7):
- **prima fase**, denominata anche fase 0: svincolata dal piano straordinario e realizzata come ogni anno nel rispetto dell'art. 399 del T.U. Scuola. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/16 sui posti vacanti per effetto delle cessazioni del personale docente (Turn-over);
 - **seconda fase**, denominata anche fase A: non è altro che la "coda" di quella 0, immediatamente successiva e sempre in ambito provinciale, con la sola eccezione della non partecipazione alle assunzioni per i concorsi antecedenti al 2012;
 - **terza fase**, denominata anche fase B: non più provinciale ma nazionale, ha riguardato tutti i docenti che non erano rientrati nelle due fasi provinciali precedenti per mancanza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale o nel concorso. Dal 28 luglio al 14 agosto 2015 i docenti interessati hanno potuto inviare una domanda tramite istanze online con la scelta di inserire TUTTE le province d'Italia;
 - **quarta fase**, denominata anche fase C: si partecipava con la stessa domanda che riguardava la fase B e da inoltrare entro il 14 agosto 2015 e per le stesse province. A differenza però della fase B quella C non riguardava le sedi in organico di diritto non coperte per mancanza di aspiranti, ma quelle dell'organico potenziato deciso dalle singole scuole. Questa fase ha riguardato i docenti che non sono rientrati nelle tre fasi precedenti.
13. quello di scorrere sino a completo esaurimento le GAE e quindi di chiudere definitivamente il capitolo graduatorie ad esaurimento mediante la copertura di tutti i posti vacanti negli organici delle scuole a partire proprio dall'a.s. 2015/2016, costituiva d'altronde proprio



l'obiettivo dichiarato che il legislatore si era al tempo proposto di raggiungere mediante il suddetto piano straordinario assunzioni;

14. *non a caso è stata la stessa legge 107/2015 a stabilire, con l'art. 1, comma 105, che “A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.”;*
15. *fermo quanto sopra, se soltanto la ricorrente fosse stata inserita con il punteggio spettante (38) e la corrispondente posizione in graduatoria n. 586 nella GAE di Roma per la classe di concorso A046 (al tempo A019) valida per il triennio 2014/2017 (pubblicata in data 18.8.2014 unitamente al D.D.G. USR Lazio\ A.T.P. Roma prot. n. 22140 di approvazione della stessa), ella sarebbe oggi una docente di ruolo sin dal 1 settembre 2015 (v. stralcio GAE di Roma per la classe di concorso A049 in doc. 6-a);*
16. *basti infatti evidenza quanto segue: dalla disamina degli elenchi degli aspiranti cui e' stata fatta una proposta di assunzione a tempo indeterminato ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) (fase nazionale ndr) nella regione Lazio in vista dell'inizio dell'a.s. 2015/2016 e che hanno quindi accettato la stessa, si evince chiaramente che hanno ottenuto il ruolo nella provincia di Roma, dal 1 settembre 2015, docenti della classe di concorso A019 (oggi A046) che nell'estate del 2015 erano iscritti nella terza fascia delle GAE di Roma con punteggi di gran lunga inferiori a quelli della Prof.ssa Fortugno e che non vantavano alcun titolo di precedenza; è il caso ad es. di: Algieri Graziella (pt. 27 senza precedenze), Angelilli Cecilia Anna (pt. 13 senza precedenze), Ausano Salvatore Giusti (pt. 15 senza precedenze), Basile Giuseppe (pt. 33 senza precedenze), Biase Alessandra (pt. 16 senza precedenze), Calabrese Francesca (pt. 26 senza precedenze), Camerlengo Rosa Maria (pt. 13 senza precedenze), Carbone Daniela (pt. 17 senza precedenze), Cardillo Rosaria (pt. 13 senza precedenze), Rosa Carlo (pt. 14 senza precedenze), Carpentieri Francesca (pt. 24 senza precedenze), Toscano Camillo (pt. 10 senza precedenze), Spasaro Laura (pt. 13 senza precedenze), Molé Giovanna (pt. 25 senza precedenze) e di molte altre decine di docenti che per brevità di esposizione non si vanno ad elencare ma che sono tutti inseriti nei suddetti elenchi da intendersi qui trascritti per intero (v. Elenco aspiranti a cui e' stata fatta una proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) nella regione Lazio - Anno Scolastico 2015/2016 pubblicato in data 17 novembre 2015 in doc. 11-a);*
17. *da elenco pubblicato sul sito web istituzionale dell'ATP Roma il successivo 23 novembre 2015 si evince altresì che sono stati ben 244 i docenti della classe di concorso A019 attinti*



- dalle GAE di Roma che hanno accettato la proposta (v. Elenco aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase c) in ordine di graduatoria in doc. 11-b);
18. infine, da comunicazione pubblicata in pari data (23 novembre 2015) si evince altresì che i predetti 244 docenti sono stati tutti convocati presso l'I.I.S. "Via Salvini" di Roma in data 25.11.2015 per la scelta di sede da fase C del cit. piano assunzionale (v. avviso USR Lazio – ATP Roma prot. 27907 del 23.11.2015 ed elenco sedi scolastiche disponibili in doc. 11-c);
19. come si evince dalla suddetta documentazione in atti, poi, le sedi erano assai numerose e capillarmente distribuite sull'intero territorio provinciale di Roma (v. elenco sedi disponibili in doc. 11-c)
20. dunque, dalla documentazione in atti, si evince che:
- sono ben 244 i docenti iscritti nelle GAE di Roma per la classe di concorso A019 che hanno ottenuto il ruolo nell'autunno 2015 in scuole di Roma e provincia, tramite fase C del Piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015;
 - di questi, molti avevano punteggio pari o inferiore a 38 (quello con il quale la ricorrente è stata reinserita nelle GAE nel 2019) e non vantavano alcun titolo di precedenza (v. precedente cap. 17);
21. come premesso, invece, l'odierna ricorrente non ha potuto partecipare al suddetto piano straordinario assunzioni per gli stessi motivi che l'hanno costretta a chiedere il reinserimento in GAE con domanda cartacea non accettata: anche in questo caso infatti il MIUR ha riservato la possibilità di partecipare alle fasi nazionali (B e C) del piano straordinario assunzioni ad esclusivo beneficio di chi fosse già registrato sulla piattaforma "istanze on line", ovverosia per i candidati già iscritti in GAE a pieno titolo (v. DDG MIUR 767/2015 in doc.7)
22. nelle more del giudizio, la Prof.ssa Fortugno è rimasta, suo malgrado, relegata nelle assai meno importanti graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda, ovverosia in quelle utilizzate ai soli fini del conferimento delle supplenze temporanee c.d. brevi e saltuarie di cui all'art. 4, comma 3, della L. n. 124/1999 (v. in doc. 12), e pur avendo accettato tutti gli incarichi proposti, egli ha potuto svolgere solo ed unicamente i seguenti servizi
- a.s. 2015/2016:
- dal 15/09/2015 al 09/01/2016 (tot. gg 115) presso l'Istituto paritario Giacomo Leopardi



di Roma su spezzone cattedra c.c. A019 di 13 ore settimanali (v. doc. 13);

- *dal 19/10/2015 al 22/12/2015 (tot. gg 65) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Genzano di Roma su spezzone cattedra c.c. A019 di 9 ore settimanali (v. in doc. 13);*
- *dal 07/01/2016 al 30/06/2016 (tot. gg. 175) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Croce - Aleramo di Roma, su cattedra intera c.c. A019 di 18 ore settimanali (v. doc. 13);*

a.s. 2016/2017:

- *dal dal 25/10/2016 al 30/06/2017 (tot. gg 249) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Genzano di Roma su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. doc. 13);*

a.s. 2017/2018:

- *dal 06/10/2017 al 30/06/2018 (tot. gg 268) presso l'I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. doc. 13);*

anno 2018/2019:

- *dal 19/09/2018 al 30/06/2019 (gg 285) presso l'ITIS Vallauri di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. doc. 13);*

a.s. 2019/2020:

- *dal 30/09/2019 al 30/06/2020 (gg 274) presso l'ITIS Vallauri di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. doc. 13);*

23. *nei periodi di intervallo tra un servizio e l'altro, la Prof.ssa Fortugno, pur dichiarandosi disponibile ad accettare tutti gli incarichi per i quali veniva di volta in volta allertata dalle scuole, è rimasta inoccupata suo malgrado (v. estratto INPS in doc. 15);*

24. *risulta dunque evidente tanto il danno subito quanto il nesso di causalità tra la illegittima condotta del MIUR sopra evidenziata ed il danno stesso subito dalla docente, atteso che se il MIUR avesse consentito a quest'ultima di reinserirsi nelle graduatorie in esame - come era suo diritto - fin dal 2014, la Prof.ssa Fortugno avrebbe indiscutibilmente avuto molte più opportunità lavorative e di carriera e comunque la certezza del ruolo sin dal settembre 2015;*



25. *il trattamento economico previsto per il personale docente a tempo determinato corrisponde a quello riconosciuto al personale a tempo indeterminato neo immesso in ruolo; lo stipendio annuo di un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado in fascia 0 (neo immesso in ruolo) corrisponde a:*
- *dal 01.09.2010, ad € 20.973,22 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Scuola 4 agosto 2011 in doc. 20-b);*
 - *dal 01.01.2016, ad € 21.056,02 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 in doc. 20-c);*
 - *dal 01.01.2017, ad € 21.222,82 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 in doc. 20-c);*
 - *dal 01.03.2018, ad € 21.693,22 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 in doc. 20-c);*
26. *le differenze retributive tra il trattamento percepito dalla Prof.ssa Fortugno negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 da un lato e quello, stabile e continuativo, che ella avrebbe senz'altro percepito se fosse stata assunta a tempo indeterminato sin dal 1 settembre 2015 con il cd piano straordinario del governo Renzi, dall'altro, costituiscono il danno patrimoniale (lucro cessante) subito dalla Prof.ssa Fortugno ed ammontano a complessivi € 31.053,69 (v. infra conteggi analitici acclusi nella parte in diritto del presente ricorso);*
27. *l'amministrazione scolastica convenuta ha ommesso altresì il versamento di tutti i contributi previdenziali dovuti all'istante*
28. *la ricorrente è docente (vedova) che da sempre (sin dal 2007) vive solo ed esclusivamente del reddito derivante dall'insegnamento delle materie ricomprese nelle sue classi di abilitazione e che sin dall'ottobre 2015 lavora solo ed esclusivamente per il MIUR senza altre fonti di guadagno e reddito (cfr. doc.);*
29. ***non esistono controinteressati nel presente ricorso ed in ogni caso non risulta allo stato possibile per la ricorrente citarli in giudizio, risultando circostanza ben nota e facilmente verificabile che il MIUR, per propalate ragioni di privacy, non pubblica né gli indirizzi di residenza dei candidati iscritti in graduatoria, né il loro comune di nascita né infine le sedi scolastiche di destinazione degli stessi (all'esito della fase C del cd Piano straordinario assunzioni del 2015), di guisa che risulta materialmente impossibile ogni***



tentativo di notifica agli stessi del presente atto (v. GAE in doc.);

30. con il presente ricorso la ricorrente chiede dunque che venga accertato il suo diritto alla immediata assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della scuola statale secondaria di secondo grado e che venga altresì disposta la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta:

- alla immediata assegnazione della docente presso una delle sedi scolastiche disponibili di Teramo o, in subordine, in una di quelle di Roma di cui all'elenco pubblicato dall'USR Lazio – ATP Roma in data 23.11.2015 sul suo sito web istituzionale (v. doc. 11-c);
- al risarcimento del danno subito sia economicamente sia in termini di retrodatazione giuridica della decorrenza della sua immissione in ruolo (1 settembre 2015);
- alla regolarizzazione contributiva;

IN DIRITTO

1. sul diritto del ricorrente al ruolo sin dal 1.9.2015 ai fini sia giuridici che economici

Con la cit. sentenza del TAR Lazio - Sez. Terza Bis n. 13912 del 05.12.2019 risalente al novembre us è stato definitivamente accertato che la ricorrente aveva diritto ad essere reinserita nelle GAE di Roma per la classe di concorso A019 (oggi A046) sin dall'estate del 2014, allorquando le stesse vennero aggiornate ai sensi del DM 235/2014.

Orbene, è dimostrato per tabulas che laddove reinserita per tempo, la ricorrente avrebbe potuto partecipare al cd Piano straordinario assunzioni varato con la legge 107/2015 ed ottenere per l'effetto il ruolo con decorrenza (quantomeno) giuridica sin dal 1° settembre 2015.

Al contrario, l'amministrazione scolastica non soltanto ha negato alla ricorrente di reinserirsi nelle GAE durante l'estate del 2014 ma ha anche impiegato anni prima di dare esecuzione ai provvedimenti cautelari di reinserimento con riserva nelle GAE che frattanto la docente era riuscita ad ottenere dall'Autorità della Giustizia amministrativa.

Si è infatti spiegato in narrativa che la suddetta sentenza è stata preceduta da ben tre provvedimenti cautelari, rispettivamente del 2014 (decreto presidenziale TAR Lazio n. 4124/2014), del 2016 (ordinanza Consiglio di Stato n. 4171/2016) e del 2018 (ordinanza



Consiglio di Stato n. 6222/2018) cui tuttavia l'amministrazione scolastica ha dato attuazione soltanto nel marzo 2019 mediante un decreto USR Lazio (prot. 9307 del 29 marzo 2019) con il quale è stato disposto il reinserimento della docente nelle GAE di Roma della classe di concorso A046 con punteggio pari a 38.

In proposito si è ulteriormente precisato che il suddetto decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 – quello che ha finalmente consentito alla ricorrente di godere appieno del suo reinserimento nelle GAE - è stato adottato in attuazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6222/2018 con la quale non si era fatto altro che intimare all'amministrazione scolastica di dare esecuzione alla precedente ordinanza cautelare n. 4171/2016 della medesima Autorità – sino a quel momento disattesa – con la quale era stato a sua volta ricordato come l'inserimento con riserva della docente nella graduatoria ad esaurimento della sua classe concorsuale dovesse avvenire con pienezza di effetti, dunque anche ai fini dell'eventuale stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato.

Si è infine evidenziato come, per converso, la Prof.ssa Fortugno, nelle more del suddetto giudizio innanzi al TAR, pur facendo tutto quello che era in suo potere per lavorare, abbia “racimolato” incarichi a tempo determinato con i quali non è affatto riuscita a coprire contrattualmente tutti i periodi dell'anno (come sarebbe invece avvenuto se ella fosse stato assunto a tempo indeterminato sin dal 2015). Tali scoperture costituiscono appunto il presupposto fenomenico dei danni economici e di carriera che con il presente ricorso la ricorrente chiede risarcirsi.

In proposito mette conto evidenziare che se sul piano economico i danni sono intuitivamente riconducibili alle differenze tra quanto percepito dalla docente durante il periodo di ingiusta e forzata esclusione dalle GAE e quanto dovutole laddove immessa nelle GAE sin dal 2014, sul piano giuridico, la sua assunzione per via giudiziale dal 1 settembre 2015 equivale anche a punteggio fondamentale nelle graduatorie interne di istituto e ad indubbi benefici economici indiretti in sede di ricostruzione di carriera (per la quale, come ormai ben noto, è previsto un riconoscimento soltanto parziale del servizio pre ruolo).

Per tali motivi, la Prof.ssa Fortugno chiede, anche in via risarcitoria, che venga accertato il suo diritto perfetto all'assunzione nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado con decorrenza dal 1.9.2015, anche ai fini economici e della carriera.



*In casi per molti aspetti analoghi a questo numerosi tribunali hanno già avuto modo di accogliere le ragioni dei ricorrenti che per effetto dell'erroneo punteggio riconosciuto in graduatoria aveva presentato ricorso al TAR e, dopo aver ottenuto ragione delle proprie richieste di rettifica, si erano poi rivolti a codesto Ufficio giudiziario per ottenere la retrodatazione della nomina in ruolo all'anno scolastico in cui erano stati assunti candidati in posizione pari o inferiore alla loro (come risultante dal punteggio corretto) nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti nelle more (v. ex multis **sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 4/2012 e sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 1375/2018 in doc. 22**).*

Nella cit. sentenza del tribunale veliterno, il GUL Dott.ssa Mostarda aveva stabilito quanto segue nella sentenza n. 4/2012: “[...] Occorre premettere che al comma 2 dell'art.68 d.lgs n.29/93 nella nuova formulazione data dall'art.29 d.lgs n.80/98 si prevede che "il giudice adotta nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno "che effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

Se si vuol dare qualche valido significato a tale norma, anche alla luce della c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, si deve ritenere che il provvedimento conclusivo del giudice in sede ordinaria possa essere adeguato alla concreta tutela del diritto eventualmente riconosciuto, e concretamente idoneo a soddisfare l'interesse sotteso all'esercizio dell'azione a prescindere dal fatto che nelle more la datrice di lavoro abbia adottato provvedimenti lesivi del diritto di cui si chiede la tutela in favore di altri soggetti.

Sotto questo profilo occorre accertare se la ricorrente aveva diritto all'immissione in ruolo fin dall'anno scolastico 2008/09 [...] Di conseguenza, risultano sufficienti elementi, dati dalla posizione in graduatoria utile della ricorrente alla luce dell'attribuzione dei punteggi in base alla sentenza tar, dal numero delle immissioni in ruolo per l'a.s. 2008/09 maggiore della posizione che la ricorrente avrebbe ottenuto se l'operato del Ministero fosse stato corretto, dall'assenza di una precisa presa di posizione del Ministero su queste circostanze, per poter ritenere che la ricorrente avrebbe potuto essere immessa in ruolo già nell'a.s. 2008/09: da ciò ne deriva il suo diritto alla ricostituzione della carriera considerando questo anno di immissione in ruolo, con tutte le conseguenze economiche (ricalcolo sugli istituti normativi,



retribuzioni mesi di luglio ed agosto del 2009, non ricevute per aver stipulato un contratto a termine fino al termine delle attività didattiche). [...]” (v. doc.).

2. sul diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva

All’auspicato accertamento del diritto di cui al precedente paragrafo 1, dovrà necessariamente seguire anche la condanna dell’amministrazione scolastica convenuta alla regolarizzazione contributiva e previdenziale della posizione della ricorrente.

Nel sistema contributivo, infatti, il calcolo pensione scuola viene realizzato in base ai contributi versati nell’arco della vita lavorativa.

Nel momento in cui il dipendente va in pensione, la somma dei suoi contributi e delle rivalutazioni forma il montante contributivo che, moltiplicata per un coefficiente legato all’età, si trasforma in pensione.

Il sistema viene applicato a tutti coloro che sono stati iscritti all’ INPS dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. contributivo puro) e viene applicato pro quota dal 1° gennaio 1996 per tutti quei lavoratori che hanno maturato a tale data meno di 18 anni di contributi; per gli altri, cioè coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva, viene applicato dal 1° gennaio 2012.

Orbene appare evidente il danno pensionistico che verrebbe a concretizzarsi nella fattispecie ove non venisse riconosciuto il diritto della ricorrente alla decorrenza del ruolo sin dal 1.9.2015. Per gli aa.ss. dal 2015 al 2019 verrebbero infatti definitivamente accreditati contributi previdenziali corrispondenti all’effettivo servizio nel relativo intervallo temporale e dunque di entità inferiore rispetto a quelli invece versati nello stesso periodo ad un docente di pari livello inquadrato nei ruoli del MIUR, con conseguente ed inevitabile ricaduta pregiudizievole sull’ammontare del trattamento pensionistico futuro della Prof.ssa Fortugno.

3. sul diritto della ricorrente al risarcimento economico (lucro cessante)



L'ingiusto danno patrimoniale denunciato dalla ricorrente in questa sede consiste, ad oggi, nella differenza tra il trattamento economico da lei complessivamente percepito durante il periodo tra il 1 settembre 2015 ed il 30 giugno 2020, da un lato, e quello cui ella avrebbe avuto diritto come docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado nel suddetto intervallo temporale, dall'altro.

Si è spiegato, infatti, che con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 sono stati assunti a tempo indeterminato nel Lazio NUMEROSI suoi colleghi della classe di concorso A019 (oggi A046) che nell'estate 2015 risultavano inseriti nelle GAE di Roma – III^ Fascia, con punteggio inferiore al suo e senza titoli di preferenza.

Questo basta a dimostrare che la Prof.ssa Fortugno avrebbe senza dubbio ottenuto il ruolo sin da allora, se soltanto fosse stata messa nelle condizioni di chiederlo.

Si è infine allegato e documentato il complessivo servizio specifico che la ricorrente è riuscita ad ottenere e svolgere negli anni dal 2015 ad oggi mediante scorrimento delle graduatorie di istituto della c.c. A046 (già A019) nelle quali ella è stata suo malgrado relegata per tutto il tempo (dal 2011 in poi).

Di seguito si riporta dunque conteggio analitico delle differenze tra il trattamento economico complessivamente percepito dalla Prof.ssa Fortugno durante il periodo tra il 1 settembre 2015 ed il 30 giugno 2020 e quello cui ella avrebbe avuto diritto come docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado se nel medesimo intervallo temporale fosse stata una professoressa di ruolo:

CONTEGGI ANALITICI

PARAMETRI CONTRATTUALI:

C.C.N.L.: PERSONALE COMPARTO SCUOLA

area e qualifica: docente laureato di istituto sec. II grado

orario pieno contrattuale: 18 hh settimanali

mensilità supplementare: 13• mensilità

divisore contrattuale giornaliero: 30



divisore contrattuale annuo: 360

periodo di riferimento: dal 01.09.2015 al 31.08.2019

A) posizione stipendiale iniziale annuale dal 01.09.2010 per cattedra intera: € 20.973,22 (valori per dodici mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Scuola 4 agosto 2011);

- stipendio base mensile lordo per cattedra intera a decorrere dal 01.09.2010: € 1.747,76 (€ 20.973,22 /12);*
- parametro retributivo giornaliero per cattedra intera: € 58,26 (1.747,76 / 30);*
- parametro giornaliero per spezzone cattedra 9 ore: € 29,13 [(58,26: 18) x 9];*

B) posizione stipendiale iniziale annuale dal 01.01.2016 per cattedra intera: € 21.056,02 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella B1 allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018)

- stipendio base mensile lordo per cattedra intera a decorrere dal 01.01.2016: € 1.754,67 (€ 21.056,02 /12);*
- parametro retributivo giornaliero per cattedra intera: € 58,49 (1.754,67 / 30);*

C) posizione stipendiale iniziale annuale dal 01.01.2017 per cattedra intera: € 21.222,82 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella B1 allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018);

- stipendio base mensile lordo per cattedra intera a decorrere dal 01.01.2017: € 1.768,57 (€ 21.222,82 /12);*
- parametro retributivo giornaliero per cattedra intera: € 58,95 (1.768,57 / 30);*

D) posizione stipendiale iniziale annuale dal 01.03.2018 per cattedra intera: € 21.693,22 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella C1 allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 in doc. 5-c);



- *stipendio base mensile lordo per cattedra intera a decorrere dal 01.03.2018: € 1.807,77 (€ 21.693,22 /12);*
- *parametro retributivo giornaliero per cattedra intera: € 60,26 (1.807,77 / 30);*

E) posizione stipendiale iniziale annuale dal 01.04.2018 per cattedra intera: € 21.850,52 (valori per 12 mensilità con IVC conglobata) (v. Tabella C1 allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 in doc. 5-c);

- *stipendio base mensile lordo per cattedra intera a decorrere dal 01.03.2018: € 1.820,87 (€ 21.850,52 /12);*
- *parametro retributivo giornaliero per cattedra intera: € 60,70 (1.820,87 / 30);*

DURATA E CONSISTENZA DEI SERVIZI SVOLTI

a.s. 2015/2016:

- *dal 15/09/2015 al 07/01/2015 (tot. gg 115) presso l'Istituto paritario privato Giacomo Leopardi di Roma su spezzone cattedra c.c. A019 di 13 ore settimanali (v. certificato di servizio in doc.);*
- *dal 19/10/2015 al 22/12/2015 (tot. gg 65) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Genzano di Roma su spezzone cattedra c.c. A019 di 9 ore settimanali (v. certificato di servizio in doc.);*
- *dal 07/01/2016 al 30/06/2016 (tot. gg. 175) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Croce - Aleramo di Roma, su cattedra intera c.c. A019 di 18 ore settimanali (v. certificato di servizio in doc.);*

a.s. 2016/2017

- *dal 25/10/2016 al 30/06/2017 (tot. gg 249) presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Genzano di Roma su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. certificato di servizio in doc.);*



a.s. 2017/2018

- dal 06/10/2017 al 30/06/2018 (tot. gg 268) presso l'I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. certificato di servizio in doc.);

anno 2018/2019

- dal 19/09/2018 al 30/06/2019 (tot. gg 285) presso l'ITIS Vallauri di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. certificato di servizio in doc.);

a.s. 2019/2020

- dal 30/09/2019 al 30/06/2020 (tot. gg 274) presso l'ITIS Vallauri di Velletri su cattedra intera c.c. A046 (già A019) (v. certificato di servizio in doc.);

CALCOLO DIFFERENZE TRATTAMENTO FONDAMENTALE

1) differenze tra stipendio percepito e stipendio base tabellare per a.s. 2015/2016

<i>mensilità</i>	<i>percepito</i>	<i>dovuto</i>	<i>differenza</i>
Settembre 2015:	€ 336,00	€ 1.747,76	€ 1.411,76
Ottobre 2015:	€ 672,00 (Ist. Leopardi) + € 378,69 (MIUR)	€ 1.747,76	€ 697,07
Novembre 2015:	€ 624,00 (Ist. Leopardi) + 873,90 (MIUR)	€ 1.747,76	€ 249,86
Dicembre 2015:	€ 348,00 (Ist. Leopardi) + € 640,86 (MIUR)	€ 1.747,76	€ 758,90
Gennaio 2016:	€ 156,80 (Ist. Leopardi) + € 1.456,50 (MIUR)	€ 1.754,67	€ 141,37
Febbraio 2016:	€ 1.754,67 (MIUR)	€ 1.754,67	-----
Marzo 2016:	€ 1.754,67 (MIUR)	€ 1.754,67	-----
Aprile 2016:	€ 1.754,67 (MIUR)	€ 1.754,67	-----
Maggio 2016:	€ 1.754,67 (MIUR)	€ 1.754,67	-----
Giugno 2016:	€ 1.754,67 (MIUR)	€ 1.754,67	-----
Luglio 2016:	-----	€ 1.754,67	€ 1.754,67
Agosto 2016:	-----	€ 1.754,67	€ 1.754,67
TOTALE			€ 6.768,30

(v. cedolini paga in doc 14-a e 14-b)

2) differenze tra stipendio percepito e stipendio base tabellare per a.s. 2016/2017

<i>mensilità</i>	<i>percepito</i>	<i>dovuto</i>	<i>differenza</i>
Settembre 2016:	-----	€ 1.754,67	€ 1.754,67



<i>Ottobre 2016:</i>	€ 409,43	€ 1.754,67	€ 1.345,24
<i>Novembre 2016:</i>	€ 1.754,67	€ 1.754,67	----
<i>Dicembre 2016:</i>	€ 1.754,67	€ 1.754,67	----
<i>Gennaio 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Febbraio 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Marzo 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Aprile 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Maggio 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Giugno 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Luglio 2017:</i>	-----	€ 1.768,57	€ 1.768,57
<i>Agosto 2017:</i>	-----	€ 1.768,57	€ 1.768,57
TOTALE			€ 6.637,05

(v. cedolini paga in doc 14-c)

3) differenze tra stipendio percepito e stipendio base tabellare per l'a.s. 2017/2018

<i>mensilità</i>	<i>percepito</i>	<i>dovuto</i>	<i>differenza</i>
<i>Settembre 2017:</i>	-----	€ 1.768,57	€ 1.768,57
<i>Ottobre 2017:</i>	€ 1.467,40	€ 1.768,57	€ 301,17
<i>Novembre 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Dicembre 2017:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Gennaio 2018:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Febbraio 2018:</i>	€ 1.768,57	€ 1.768,57	----
<i>Marzo 2018:</i>	€ 1.807,77	€ 1.807,77	----
<i>Aprile 2018:</i>	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
<i>Maggio 2018:</i>	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
<i>Giugno 2018:</i>	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
<i>Luglio 2018:</i>	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
<i>Agosto 2018:</i>	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
TOTALE			€ 5.711,50

(v. cedolini paga in doc 14-d)

4) differenze tra stipendio percepito e stipendio base tabellare per a.s. 2018/2019

<i>mensilità</i>	<i>percepito</i>	<i>dovuto</i>	<i>differenza</i>
<i>Settembre 2018:</i>	€ 849,75	€ 1.820,88	€ 971,13
<i>Ottobre 2018:</i>	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----



Novembre 2018:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Dicembre 2018:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Gennaio 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Febbraio 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Marzo 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Aprile 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Maggio 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Giugno 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	----
Luglio 2019:	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
Agosto 2019:	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
TOTALE			€ 4.612,89

(v. cedolini paga in doc 14-e)

4) differenze tra stipendio percepito e stipendio base tabellare per a.s. 2019/2020

<i>mensilità</i>	<i>percepito</i>	<i>dovuto</i>	<i>differenza</i>
Settembre 2019:	€ 60,69	€ 1.820,88	€ 1.760,19
Ottobre 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Novembre 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Dicembre 2019:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Gennaio 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Febbraio 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Marzo 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Aprile 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Maggio 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Giugno 2020:	€ 1.820,88	€ 1.820,88	-----
Luglio 2020:	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
Agosto 2020:	-----	€ 1.820,88	€ 1.820,88
TOTALE			€ 5.401,95

(v. cedolini paga in doc 14-f)

per un totale complessivo pari ad € 29.131,69

CALCOLO INCIDENZA SU TREDICESIMA MENSILITA' PERCEPITA

incidenza tredicesima 2016

rateo giornaliero: 4,87 (€ 1.754,67 / 360 gg)



13ma mensilità per anno solare intero lavorato: € 1.754,67 (4,87 x 360 gg)
13ma mensilità percepita: € 1.173,94 (v. cedolino paga dicembre 2016 in doc.)
totale differenza: € 580,73

incidenza tredicesima 2017

rateo giornaliero: 4,91 (€ 1.768,57 / 360 gg)
13ma mensilità per anno solare intero lavorato: € 1.768,57 (4,91 x 360 gg)
13ma mensilità percepita: € 1.320,68 (v. cedolino paga dicembre 2017 in doc.)
totale differenza: € 447,89

incidenza tredicesima 2018

base retributiva di calcolo: € 1.768,57 (per gennaio e febbraio 2018)
base retributiva di calcolo: € 1.807,77 (per marzo 2018)
base retributiva di calcolo: € 1.820,88 (per aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre,
ottobre, novembre e dicembre 2018)
rateo giornaliero fino a febbraio 2018: 4,91 (€ 1.768,57 / 360)
rateo giornaliero a marzo 2018: 5,02 (€ 1.807,77 / 360 gg)
rateo giornaliero da aprile 2018: 5,06 (1.820,88 / 360 gg)
13ma mensilità per anno solare intero lavorato: € 294,60 (4,91 x 60 gg)
€ 150,60 (5,02 x 30 gg)
€ 1.365,66 (5,06 x 270 gg)
Totale: € 1.810,86
13ma mensilità percepita: € 1.365,67 (v. cedolini paga dicembre 2018 in doc.)
totale differenza: € 445,19

incidenza tredicesima 2019

base retributiva di calcolo: € 1.820,88
rateo giornaliero: 5,06 (€ 1.820,88 / 360 gg)
13ma mensilità per anno solare intero lavorato: € 1.820,88 (5,06 x 360 gg)
13ma mensilità percepita: € 1.372,69 (v. cedolino paga dicembre 2019 in doc.)
totale differenza: € 448,19

RIEPILOGO



<i>voci</i>	<i>differenze</i>
<i>diff. stipendio</i>	€ 29.131,69
<i>diff. 13^a mensilità</i>	€ 1.922,00
TOTALE	€ 31.053,69

Dunque, per i motivi di cui al presente ricorso e sulla scorta dei conteggi di cui sopra, la ricorrente chiede la condanna del MIUR al pagamento in suo favore, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari o comunque commisurata ad € 31.053,69 o alla diversa somma meglio vista se del caso in via equitativa e/o previa CTU contabile, oltre interessi legali.

Ad ogni modo, si chiede sin d'ora che il danno venga quantificato e liquidato anche tenuto conto dei seguenti dati e parametri:

- *età della docente alla data di deposito del ricorso al TAR: 54 anni;*
- *età attuale della ricorrente: 60 anni;*
- *anni di presenza in graduatoria di istituto del docente dopo la sua domanda di reinserimento in GAE: a.s. 2014/2015; a.s. 2015/2016; a.s. 2016/2017, a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020;*
- *giorni lavorati a.s. 2015/2016: 244 su 365 (v. certificati servizio in doc);*
- *giorni lavorati a.s. 2016/2017: 249 su 365(v. certificati servizio in doc);*
- *giorni lavorati a.s. 2017/2018: 268 su 365 (v. certificati servizio in doc);*
- *giorni lavorati a.s. 2018/2019: 285 su 365 (v. certificati servizio in doc);*
- *giorni lavorati a.s. 2019/2020: 274 su 365 (v. certificati servizio in doc);*
- *posizione nelle GAE della classe di concorso A046 valide per il triennio 2014/2017 corrispondente al punteggio vantato rispetto al totale degli iscritti: n. 586 su 814 (vedi GAE ndoc.);*
- *posizioni stipendiali annuali previste per personale docente laureato a decorrere dal 2010:*
 - *dal 01.09.2010, ad € 20.973,22 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Scuola 4 agosto 2011);*
 - *dal 01.01.2016, ad € 21.056,02 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018);*
 - *dal 01.01.2017, ad € 21.222,82 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018);*



- dal 01.03.2018, ad € 21.693,22 (valori per 12 mensilità) (v. Tabella stipendiale allegata al CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018);

Sotto distinto ed ulteriore profilo e fermo quanto sopra, si consideri che sin dal 2014 la parte ricorrente risulta inserita, ovviamente su propria richiesta, nelle graduatorie di istituto delle scuole prescelte in domanda al fine di potere prestare servizio nella scuola pubblica.

Dette graduatorie vengono peraltro periodicamente aggiornate, sempre su domanda degli interessati, con cadenza triennale.

*Dunque, per ciò solo, la Prof.ssa **Domenica Fortugno ha sinora perennemente messo a disposizione dell'Amministrazione oggi convenuta le proprie energie lavorative e tale manifestazione di volontà si rinnova peraltro ogni due\tre anni, in occasione degli aggiornamenti di legge.***

Appare invece contrario a qualsivoglia logica che una siffatta offerta lavorativa possa essere riferita e limitata solo ad alcuni periodi dell'anno.

A tutto voler concedere poi – e non è certo questo il caso – si consideri che la ricorrente è stata in causa con il MIUR sin dal 2014 (con il ricorso al TAR) e che tale atto costituisce ex se anche una offerta delle prestazioni lavorative alla controparte.

La conseguenza di tale fondato assunto è quella per cui il giudice dovrà liquidare il suddetto risarcimento a prescindere da qualsivoglia formale lettera di costituzione in mora del datore di lavoro.

4. sul diritto alla regolarizzazione contributiva

a) sui recentissimi arresti della Suprema Corte di Cassazione

L'INPS è litisconsorte necessario nel presente giudizio volto ad accertare anche il diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva. Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ed innovativa sentenza n. 8956 del 16 maggio 2020 (v. allegato 24), nella quale si legge:

“[...] Fermo ..., il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituito di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un'espressa previsione legislativa (quali ad es. l'art. 18, commi 2° e 4°, St. lav., e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015), deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell'ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione



non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.: e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell'azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere deliberate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati.

Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017), derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963), la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. [...]"

b. nel merito

Quanto al danno in re ipsa derivante dalla omessa contribuzione si chiede la condanna dell'amministrazione scolastica a versare all'INPS i contributi dovuti, limitatamente a quelli non prescritti, determinati in relazione a quanto accertato ai punti di domanda di cui ai capi A e B delle rassegnate conclusioni.

In caso di intervenuta prescrizione, si chiede inoltre la condanna della controparte a risarcire, per equivalente, a parte ricorrente, il danno causato dalla omessa contribuzione nella misura accertata in sede di consulenza tecnica o da quantificarsi in separato giudizio o da liquidare in via equitativa (in senso conforme v. Cass. civ. Sez. Lav., sent. n. 2488 del 09-04-1986: "In tema di omissione contributiva, le due azioni previste rispettivamente dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (per la costituzione presso l'I.N.P.S. di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica) e dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ. (per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro) sono non già connesse od interdipendenti, bensì del tutto autonome, anche se si fondano sul presupposto comune della omissione contributiva del datore di lavoro; quindi, il lavoratore può separatamente esperire le due azioni in distinti giudizi nei confronti dei rispettivi legittimati passivi.").

Tutto ciò premesso, FORTUGNO DOMENICA, come sopra rappresentata, difesa ed elett.te



domiciliata

RICORRE

Al Tribunale di Teramo adito, Sezione Lavoro in funzione di Giudice Unico affinché, convocate le parti dinanzi a sé ed esperito il prescritto obbligatorio tentativo di conciliazione, interrogate le stesse sui fatti di causa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,

- 1. accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica in qualità di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza sia giuridica che economica dal 1.9.2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e/o equità;*
- 2. per l'effetto e previo annullamento e/o disapplicazione anche dei provvedimenti preordinati, presupposti e/o conseguenti già adottati, condannare l'amministrazione scolastica convenuta all'immediata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente come docente della classe concorsuale A046 - Discipline giuridico-economiche nonché all'assegnazione in favore di quest'ultima di sede scolastica sulla provincia di Teramo o in subordine di una tra le sedi scolastiche ricomprese tra quelle della provincia di Roma che sono state assegnate nell'autunno 2015 tramite fase C del cd piano straordinario assunzioni di cui alla legge 107/2015, in data 25.11.2015;*
- 3. ordinare altresì all'amministrazione scolastica convenuta la retrodatazione giuridica del ruolo al 1 settembre 2015;*
- 4. in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente **FORTUGNO DOMENICA**, ad essere risarcita dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), in misura corrispondente all'intero ammontare delle differenze economiche tra il trattamento economico complessivamente percepito dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020 per i servizi svolti in qualità di docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A046) e quello tabellare iniziale (fascia 0) che avrebbe invece percepito se nel medesimo periodo ella fosse stata docente di ruolo nella medesima classe concorsuale;*
- 5. per l'effetto, condannare – in solido, individualmente o pro quota - **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO***



REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del dirigente generale p.t. ed **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del dirigente generale p.t. al pagamento in suo favore della somma di € **31.053,69** in base ai conteggi analitici acclusi al presente atto, ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la stessa alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;

6. condannare l'amministrazione scolastica convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva della ricorrente;
7. dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
8. con interessi legali come per legge, in base quanto accertato ai precedenti punti 1 e 4 delle presenti conclusioni;

Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria,

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a) disporre per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati previa individuazione degli stessi ad opera dell'amministrazione scolastica convenuta;
- b) disporre affinché la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio avvenga mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web Atti di Notifica) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine di tutti gli ulteriori documenti ritenuti più opportuni allo scopo;
- c) nominare CTU contabile per quantificare il punteggio spettante in GAE alla ricorrente alla data del 10 maggio 2014 e/o per quantificare le somme dovute alla Prof.ssa Fortugno per il risarcimento dei danni come previsti dagli artt. 1223 e 2058 c.c. oltre che per il danno causato da omessa contribuzione;
- d) ammettere prova per interpello del l.r.p.t. di controparte sulle circostanze articolate nella premessa in fatto del presente ricorso ai nn. da 1 a 30) da intendersi qui integralmente trascritte, precedute da "Vero che", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova



diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, con i testi di controparte;

- e) ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente in suo possesso o documenti ivi contenuti di interesse per la presente causa;*
- f) richiedere informazioni ed osservazioni alle competenti organizzazioni sindacali;*

La presente causa ha valore indeterminato.

L'odierna ricorrente dichiara di aver diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2019 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. cit.

Si depositano i seguenti atti e documenti in copia:

1. *a) decreto presidenziale TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 4124/2014;*
b) ordinanza cautelare Consiglio di Stato - Sez., Sesta n. 4171/2016;
c) ordinanza cautelare Consiglio di Stato - Sez., Sesta n. 6222/2018;
d) sentenza TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 13912/2019;
2. *a) decreto ministeriale n. 235/2014;*
b) Tabella valutazione titoli allegata al suddetto d.m.;
3. *GAE Ascoli Piceno c.c. A019 del 4 agosto 2010 da cui si evince l'inserimento della ricorrente a quella data;*
4. *a) domanda cartacea di inserimento in GAE del maggio 2014;*
b) documentazione relativa ai titoli della ricorrente, culturali e di servizio sussistenti alla data del 10 maggio 2014;
5. *decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014;*
6. *a) GAE di Roma pubblicate in data 18 agosto 2014;*
b) decreto ATP Roma prot. 29964 del 3.11.2014;
c) DDG USR Lazio – ATP Roma prot. 6395 del 24.3.2017 e prot. 6397 del 24.3.2017;
7. *bando D.D.G. MIUR 767/2015 avente ad oggetto a procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della Legge 107/2015;*



8. *stralcio graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma per la classe di concorso A019 aggiornate al 21.7.2015;*
9. *FAQ MIUR sul piano assunzioni straordinario estratta dal sito istituzionale www.istruzione.it;*
10. *nota MIUR prot. 24039 del 12.10.2015;*
11. *a) elenco aspiranti a cui e' stata fatta una proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) nella regione Lazio a.s. 2015/2016;*
b) elenco aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase c) in ordine di graduatoria (pubblicato in data 23.11.2015);
c) avviso USR Lazio – ATP Roma prot. 27907 del 23.11.2015 avente ad oggetto elenco sedi scolastiche disponibili nella provincia di Roma per le nuove assunzioni da fase C;
12. *a) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A019 valide per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011;*
b) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A019 valide per il triennio 2014/2017;
c) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A-46 valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
d) n. 7 stampe di altrettante interrogazioni al sistema da cui si evince la collocazione della ricorrente nella II^ fascia di istituto sin dal 2014;
13. *a) contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Prof.ssa Domenica Fortugno con l'amministrazione scolastica convenuta dall'a.s. 2015/2016 ad oggi mediante scorrimento graduatorie di istituto II^ fascia nelle quali ella risultava inserita sino allo scorso anno (2019);*
b) stampa dalla piattaforma istanze on line recante elenco incarichi di supplenza svolti dalla ricorrente alle dipendenze del MIUR dall'a.s. 2015/2016 fino ad oggi;
c) certificati di servizio della ricorrente nella scuola statale;
14. *a) buste paga Prof.ssa Domenica Fortugno relative al rapporto di lavoro svolto con l'Istituto paritario Giacomo Leopardi di Roma nell'a.s. 2015/2016;*
b) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2015/2016;
c) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2016/2017;
d) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2017/2018;
e) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2018/2019;
f) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2019/2020 (fino a giugno 2020);



15. *estratto contributivo INPS aggiornato;*
16. *decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 con il quale è stato disposto il reinserimento della docente nelle GAE di Roma della classe di concorso A046 con punteggio pari a 38;*
17. a) *domanda della ricorrente avente ad oggetto l'inserimento nelle GAE di Teramo per il triennio 2019/2022;*
b) *GAE di Teramo per la classe di concorso A046, pubblicate la scorsa estate 2019;*
18. *domanda Prof.ssa Fortugno di inserimento nelle GPS di Teramo;*
19. a) *lettere raccomandate e PEC Prof.ssa Fortugno aventi ad oggetto solleciti al MIUR per adempimento provvedimenti cautelari Giustizia amministrativa;*
b) *lettera diffida e messa in mora per immediata assunzione e risarcimento danni recapitata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica convenuta, per tramite dello scrivente studio legale, con PEC del 2 marzo 2020;*
20. a) *CCNL Scuola 2006/2009;*
b) *CCNL 4 agosto 2011;*
c) *CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018;*
d) *Tabelle posizioni stipendiali del personale scolastico dal 2010 ad oggi;*
21. a) *Tabella di confluenza vecchie/nuove classi di concorso di cui al DPR 19/2016;*
b) *DM 374/2017 - Tabella di confluenza classi di concorso;*
22. *giurisprudenza (sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 4/2012; sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 1375/2018);*
23. *attestazione anagrafica della ricorrente;*
24. *sentenza Cassazione n. 8956/2020;*
25. *attestazione di conformità doc. 1a), 1b), 1c) e 1d).*

Albano Laziale, 23 ottobre 2020

Avv. Gianluca Magnani”

Tutto ciò premesso, la Prof.ssa FORTUGNO Domenica, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, intendendosi qui richiamati e trascritti i fatti, le motivazioni, le conclusioni e le istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo del giudizio innanzi il Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, recante n. 1746/2020 R.G testé trascritto e che con la presente memoria si intende riassumere

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia fissare l'udienza per la riassunzione del giudizio de quo



affinché siano accolte nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito (già MIUR), delle altre Amministrazioni scolastiche territoriali convenute e dell'INPS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,

1. accertare il diritto del ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli dell'amministrazione scolastica in qualità di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado, con decorrenza sia giuridica che economica dal 1.9.2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e/o equità;
2. per l'effetto e previo annullamento e/o disapplicazione anche dei provvedimenti preordinati, presupposti e/o conseguenti già adottati, condannare l'amministrazione scolastica convenuta all'immediata assunzione a tempo indeterminato della ricorrente come docente della classe concorsuale A046 - *Discipline giuridico-economiche* nonché all'assegnazione in favore di quest'ultima di sede scolastica sulla provincia di Teramo o in subordine di una tra le sedi scolastiche ricomprese tra quelle della provincia di Roma che sono state assegnate nell'autunno 2015 tramite fase C del cd *piano straordinario assunzioni* di cui alla legge 107/2015, in data 25.11.2015;
3. ordinare altresì all'amministrazione scolastica convenuta la retrodatazione giuridica del ruolo al 1° settembre 2015;
4. **in ogni caso**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente **FORTUGNO DOMENICA**, ad essere risarcita dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), in misura corrispondente all'intero ammontare delle differenze economiche tra il trattamento economico complessivamente percepito dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020 per i servizi svolti in qualità di docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A046) e quello tabellare iniziale (fascia 0) che avrebbe invece percepito se nel medesimo periodo ella fosse stata docente di ruolo nella medesima classe concorsuale;
5. per l'effetto, condannare – in solido, individualmente o pro quota - **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t., **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente generale p.t. ed **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del dirigente generale p.t. al pagamento in suo favore della somma di € **31.053,69** in



base ai conteggi analitici acclusi al presente atto, ovvero di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la stessa alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;

6. condannare l'amministrazione scolastica convenuta alla conseguente regolarizzazione contributiva della ricorrente;
7. dettare tutte le forme ed i modi per una corretta esecuzione della sentenza;
8. con interessi legali come per legge, in base quanto accertato ai precedenti punti 1 e 4 delle presenti conclusioni;

Con vittoria di spese competenze e onorari, oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria,

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- a) disporre per la chiamata in causa degli eventuali controinteressati previa individuazione degli stessi ad opera dell'amministrazione scolastica convenuta;
- b) disporre affinché la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio avvenga mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine di tutti gli ulteriori documenti ritenuti più opportuni allo scopo;
- c) nominare CTU contabile per quantificare il punteggio spettante in GAE alla ricorrente alla data del 10 maggio 2014 e/o per quantificare le somme dovute alla Prof.ssa Fortugno per il risarcimento dei danni come previsti dagli artt. 1223 e 2058 c.c. oltre che per il danno causato da omessa contribuzione;
- d) ammettere prova per interpellato del l.r.p.t. di controparte sulle circostanze articolate nella premessa in fatto del ricorso introduttivo del giudizio ai nn. da 1 a 30) da intendersi qui integralmente trascritte, precedute da "*Vero che*", nonché, senza inversione dell'onere probatorio, prova diretta e contraria sui capitoli eventualmente ammessi a controparte, con i testi di controparte;
- e) ordinare all'amministrazione scolastica convenuta la produzione in giudizio del fascicolo



personale della ricorrente in suo possesso o documenti ivi contenuti di interesse per la presente causa;

f) richiedere informazioni ed osservazioni alle competenti organizzazioni sindacali;

La presente causa ha valore indeterminato.

L'odierna ricorrente dichiara di aver diritto all'esenzione dal contributo unificato ai sensi dell'art. 9 co 1 bis del D.P.R. 115/2022 – introdotto dal D.L. 98/2011 - essendo il reddito imponibile ai fini IRPEF 2022 del suo nucleo familiare inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. cit.

Si depositano i seguenti atti:

- A) ricorso ex art. 414 cpc introduttivo del giudizio RG 1746/2020
Tribunale di Teramo Sezione Lavoro;
- B) sentenza Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro n. 500/2021
- C) ricorso in appello n. 245/2022 RG;
- D) sentenza Corte d'Appello dell'Aquila n. 397/2023 del 18.10.2023;

Si deposita altresì fascicolo telematico del giudizio di primo grado riassunto

- 1. a) decreto presidenziale TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 4124/2014;
b) ordinanza cautelare Consiglio di Stato - Sez., Sesta n. 4171/2016;
c) ordinanza cautelare Consiglio di Stato - Sez., Sesta n. 6222/2018;
d) sentenza TAR Lazio – Sez. Terza Bis n. 13912/2019;
- 2. a) decreto ministeriale n. 235/2014;
b) Tabella valutazione titoli allegata al suddetto d.m.;
- 3. GAE Ascoli Piceno c.c. A019 del 4 agosto 2010 da cui si evince l'inserimento della ricorrente a quella data;
- 4. a) domanda cartacea di inserimento in GAE del maggio 2014;
b) documentazione relativa ai titoli della ricorrente, culturali e di servizio sussistenti alla data del 10 maggio 2014;
- 5. decreto ministeriale n. 375 del 6 giugno 2014;
- 6. a) GAE di Roma pubblicate in data 18 agosto 2014;



- b) decreto ATP Roma prot. 29964 del 3.11.2014;
- c) DDG USR Lazio – ATP Roma prot. 6395 del 24.3.2017 e prot. 6397 del 24.3.2017;
7. bando D.D.G. MIUR 767/2015 avente ad oggetto a procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 98, della Legge 107/2015;
8. stralcio graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma per la classe di concorso A019 aggiornate al 21.7.2015;
9. FAQ MIUR sul piano assunzioni straordinario estratta dal sito istituzionale www.istruzione.it;
10. nota MIUR prot. 24039 del 12.10.2015;
11. a) *elenco aspiranti a cui e' stata fatta una proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) nella regione Lazio a.s. 2015/2016*;
- b) *elenco aspiranti che hanno accettato la proposta di nomina per la fase c) in ordine di graduatoria* (pubblicato in data 23.11.2015);
- c) avviso USR Lazio – ATP Roma prot. 27907 del 23.11.2015 avente ad oggetto elenco sedi scolastiche disponibili nella provincia di Roma per le nuove assunzioni da fase C;
12. a) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A019 valide per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011;
- b) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A019 valide per il triennio 2014/2017;
- c) domanda di inserimento della ricorrente nelle graduatorie di istituto della classe di concorso A-46 valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
- d) n. 7 stampe di altrettante interrogazioni al sistema da cui si evince la collocazione della ricorrente nella II^a fascia di istituto sin dal 2014;
13. a) contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Prof.ssa Domenica Fortugno con l'amministrazione scolastica convenuta dall'a.s. 2015/2016 ad oggi mediante scorrimento graduatorie di istituto II^a fascia nelle quali ella risultava inserita sino allo scorso anno (2019);
- b) stampa dalla piattaforma *istanze on line* recante elenco incarichi di supplenza svolti dalla ricorrente alle dipendenze del MIUR dall'a.s. 2015/2016 fino ad oggi;
- c) certificati di servizio della ricorrente nella scuola statale;
14. a) buste paga Prof.ssa Domenica Fortugno relative al rapporto di lavoro svolto con l'Istituto paritario *Giacomo Leopardi* di Roma nell'a.s. 2015/2016;



- b) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2015/2016;
 - c) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2016/2017;
 - d) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2017/2018;
 - e) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2018/2019;
 - f) cedolini paga Prof.ssa Domenica Fortugno a.s. 2019/2020 (fino a giugno 2020);
15. estratto contributivo INPS aggiornato;
16. decreto USR Lazio del 29 marzo 2019 con il quale è stato disposto il reinserimento della docente nelle GAE di Roma della classe di concorso A046 con punteggio pari a 38;
17. a) domanda della ricorrente avente ad oggetto l'inserimento nelle GAE di Teramo per il triennio 2019/2022;
- b) GAE di Teramo per la classe di concorso A046, pubblicate la scorsa estate 2019;
18. domanda Prof.ssa Fortugno di inserimento nelle GPS di Teramo;
19. a) lettere raccomandate e PEC Prof.ssa Fortugno aventi ad oggetto solleciti al MIUR per adempimento provvedimenti cautelari Giustizia amministrativa;
- b) lettera diffida e messa in mora per immediata assunzione e risarcimento danni recapitata dalla ricorrente all'amministrazione scolastica convenuta, per tramite dello scrivente studio legale, con PEC del 2 marzo 2020;
20. a) CCNL Scuola 2006/2009;
- b) CCNL 4 agosto 2011;
 - c) CCNL *Istruzione e Ricerca* 2016/2018;
 - d) Tabelle posizioni stipendiali del personale scolastico dal 2010 ad oggi;
21. a) Tabella di confluenza vecchie/nuove classi di concorso di cui al DPR 19/2016;
- b) DM 374/2017 - Tabella di confluenza classi di concorso;
22. giurisprudenza (sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 4/2012; sentenza Tribunale di Velletri – Sez. Lavoro n. 1375/2018);
23. attestazione anagrafica della ricorrente;
24. sentenza Cassazione n. 8956/2020;
25. attestazione di conformità doc. 1a), 1b), 1c) e 1d).

Albano Laziale, 4 dicembre 2023

Avv. Gianluca Magnani

